



Esame abbinato:

- Proposta di Legge n.288/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura "
- Proposta di Legge n.289/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura "
- Proposta di Legge n.270/9^ di iniziativa del Consigliere M. MAIOLO recante: " Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "

“ Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura ”

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

31 luglio 2012

Indice

- Relazione illustrativa pag. 3
- Relazione Tecnico finanziaria pag. 5
- Testo proposta di legge pag. 14

Relazione

L'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 9/07, con cui è stata prevista la soppressione dell'Arssa, è stata resa estremamente difficoltosa da una serie di obiezioni, sollevate sia dalle OO.SS. che dalle Amministrazioni Provinciali rese destinatarie delle funzioni dell'Ente oggetto di soppressione, per le quali si è realizzata una posizione di "stallo" nella definizione della procedura di liquidazione e trasferimento delle funzioni e dei correlati atti.

Da qui la necessità di prevedere forme organizzative diverse, che abbiano, però, sempre ad oggetto la riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, nell'ottica di una ripresa di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, riferita alle competenze di settore.

In siffatta ottica, la proposta di legge istituisce l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura.

L'istituenda azienda deve vedersi affidate, con legge regionale ordinaria (che deve pure definire, i principi organizzativi) i compiti (*rectius*: funzioni ed attività) attraverso cui s'intende dare uno sviluppo coordinato al settore dell'agricoltura.

Dal ché la proposta di legge, nasce dall'esigenza di pervenire ad una riforma che sia di compendio alle esigenze reali di sviluppo ed ammodernamento dei servizi essenziali in agricoltura, in piena coerenza alla normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, nonché alla programmazione regionale di settore, da realizzarsi mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale.

La proposta di legge è, quindi, finalizzata alla costruzione di un impianto organico, coerente e rigoroso, teso all'eliminazione degli elementi di criticità e debolezza dell'attuale sistema ed alla ricostituzione, con criteri d'economicità, della migliore efficienza ed efficacia nel settore.

I contenuti della proposta sono stati preliminarmente illustrati in apposito incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti i rappresentanti dei Ministeri interessati e gli organismi proponenti di parte regionale, e risultano composti anche in esito alle osservazioni scaturite dalla riunione e dai successivi inoltri.

La proposta di legge qui illustrata muove verso gli scopi illustrati.

L'articolo 1 istituisce l'azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura al quale viene assegnata la natura giuridica di ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico

Gli articoli da 2 a 5 regolamentano sede, funzioni di massima, organi e vigilanza dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura.

Per quanto riguarda gli organi, si ritiene ragionevole che un Ente strumentale della Regione Calabria, essendo Ente di gestione, sia guidato non da un Organo politico, come il Consiglio di Amministrazione, ma da un organo più tecnico, snello, immediato, esecutore della politica, della programmazione e pianificazione regionale, in sintesi una direzione generale, regolamentata dall'art. 4.

Il coordinamento circa l'attuazione delle linee generali d'indirizzo dell'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna e la verifica del conseguimento è demandato all'attività di un Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI), composto da esperti attivi a titolo gratuito, che relaziona alla Giunta Regionale (art. 5).

L'art. 6 prevede l'istituzione del collegio dei sindaci, organo necessario di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda regionale.

L'art. 7 prevede che l'organizzazione dell'Azienda regionale sia contenuta in atto aziendale, nonché dispone in merito alla riorganizzazione dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dei Centri di Divulgazione Agricola.

L'art. 8 dispone in materia di bilancio e rendicontazione.

L'art. 9 prevede disposizioni in materia di risorse; in particolare, viene previsto che il patrimonio dell'Azienda sia costituito da tutti i beni immobili, e mobili pertinentziali, dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, che, alla data di entrata in vigore della legge, sono

adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi sul territorio regionale dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dei Centri di Divulgazione Agricola.

L'art. 10 detta norme in materia di personale, prevedendo che la pianta organica dell'azienda sia coperta mediante il personale: - trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio; - transitato dall'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione: a) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio, che rimarrà nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (v. art. 9); b) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale, nel successivo articolo 14, è stato previsto il trasferimento all'Azienda Regionale per la Forestazione e le Politiche della Montagna (allorquando costituita), unitamente all'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'Arssa.

L'art. 11 prevede la possibilità dell'avvalimento da parte dell'Azienda regionale, nell'esercizio delle funzioni assegnate, della fondazione Mediterranea Terina; detta sinergia è maggiormente esplicita quanto ai compiti di ricerca, certificazione delle produzioni tipiche e di organizzazione del Laboratorio Fitopatologico Regionale (già approvato con delibera della G.R. n.175 del 3.03.2010), queste demandate alla Fondazione in rapporto con l'Azienda, sotto il coordinamento e la vigilanza dell'organo tecnico, nella specie il Dipartimento Agricoltura della Regione.

L'art. 12 regola le disposizioni transitorie e finali.

L'art. 13 contiene la norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

di accompagnamento alla proposta di Legge: “ La dotazione di personale dell’Agenzia”

Al 23 luglio 2012 la forza lavoro impiegata nell’agenzia somma 873 unità lavorative, suddivise in 8 centri di attribuzione di costo. Nella tabella sottoesposta si riportano i dati puntuali. Nella seconda colonna si riporta il dato relativo alla forza lavoro in carico, in quella successiva il numero di unità (nate entro il 1952) che possono nel breve periodo (triennio) essere poste in quiescenza. Nella successiva colonna le ulteriori unità oggetto di quiescenza in ottica decennale (nati 1953-1959).

Centro Imputazione Gestionale	Totale	<1952	<1959
BOSCHI E PASCOLI	20	2	5
CENTRO FLORENS	10	0	2
ARSSA - (cont. Pubb.)	264	15	29
FONDO PEDOCCHIELLA	17	2	1
EX ESAC IMPRESA	270	23	122
Centri Sperimentazione e Dimostrazione	235	20	51
GESTIONE ACQUEDOTTI	32	6	3
IMPIANTI IRRIGUI	25	2	5
Totale complessivo	873	70	218

A loro volta, i singoli centri di imputazione, hanno al loro interno diversi centri di costo. Ognuno dei quali è titolare di una autonoma forza lavoro. Tra essi particolare rilievo assumono le ripartizioni in seno ai Centri Sperimentali ed alle gestioni Ex ESAC.

I Centri Sperimentali

Nella regione sono presenti 13 CSD, ripartiti su tutto il territorio regionale. Come elemento di criticità univocamente definibile, si rileva la eccessiva ampiezza degli stessi in termini di superficie agricola disponibile. Lo stato della dotazione dei CSD è la seguente:

Centri Sperimentali	Totale
CSD ACRI	14
CSD CROPANI MARINA	9
CSD GIOIA TAURO	13
CSD LAMEZIA TERME	5
CSD LOCRI	3
CSD MIRTO	14
CSD MOLAROTTA	59
CSD MONTEBELTRANO	11
CSD PAOLA	8
CSD REGGIO CALABRIA	1
CSD SAN MARCO ARG.	19
CSD SIBARITIDE	29
CSD VAL DI NETO	50
Totale complessivo	235

Nelle tabelle sottostanti si riporta lo stato di anzianità anagrafica e contributiva del comparto CSD.

Anno Nascita	Totale
1947	2
1948	2
1949	2
1950	2
1951	1
1952	11
1953	6
1954	7
1955	10
1956	12
1957	6
1958	10
Totale	71

Tot. post 1958 164
 Totale gen. 235


Anno Assunz.	Totale
1977	5
1980	8
1982	9
1983	2
1984	1
1985	1
1988	1
1991	1
1997	1
2000	16
2001	11
2002	2
2003	2
2004	3
2005	4
2008	168
Totale	235

Ponendo a sistema le informazioni relative ad ogni singola unità lavorativa tra quelle con data di nascita antecedente al 1952, quelli compresi tra il 1952 e 1959 si riesce a proiettare la mappa delle quiescenze, utile a dimensionare la riduzione di fabbisogno finanziario per i prossimi esercizi.

In particolare nelle tabelle sottoesposte si riportano le informazioni relative alle retribuzione medie, alle quote esodo risparmiate e, nel complesso, al totale del risparmio annuo (singolo e cumulato) derivante dal piano quiescenza:

Anno nascita	N°	Retribuzione media	Totale retribuzioni	Quota esodo	Ipotesi di risparmio		
					Anno	Importo	Importo cumulato
<1950	8	24.797,63	198.381,07	81.055,03			
1951	1	22.343,08	22.343,08	81.055,03	2013	567.189,49	567.189,49
1952	11	24.128,21	265.410,31		2014	81.055,03	648.244,52
1953	6	28.891,33	173.347,99		2015	173.347,99	821.592,52
1954	7	30.003,19	210.022,33		2016	210.022,33	1.031.614,85
1955	10	26.414,48	264.144,84		2017	264.144,84	1.295.759,69
1956	12	27.142,55	325.710,64		2018	325.710,64	1.621.470,33
1957	6	24.384,49	146.306,94		2019	146.306,94	1.767.777,27
1958	10	27.917,61	279.176,12		2020	279.176,12	2.046.953,39
TOTALE	71		1.884.843,33	162.110,06		2.046.953,39	

Si riporta anche il grafico relativo all'andamento delle progressioni esposte in tabella.



Le Gestioni Ex ESAC Impresa

Le gestioni riferite al sistema ESAC Impresa sono ripartite in 19 centri di costo, ognuno dei quali con una autonoma posizione previdenziale ed una autonoma gestione economico finanziaria, poi ripresa nel bilancio unitario ESAC Impresa. Attualmente i centri di costo presenti (bisogna evidenziare come non necessariamente ad un centro di costo corrisponde un compendio aziendale, attesa la avvenuta alienazione di molti dei beni patrimoniali) nell'universo ESAC, con relativa dotazione di personale, sono:

Centri gestione	Personale
Camping Arvo	4
Cantina Caselle	11
Cantina Donnici	6
Cantina Sambiasi	4
Centro Vendita Catanzaro	1
Centro Vendita Cosenza	7
Centro Vendita Crotona	2
Centro Vendita Lamezia Terme	3
Centro Vendita Locri	4
Centro Vendita Paola	7
Centro Vendita Reggio Calabria	10
Centro Vendita San Giovanni	4
Frigomacello Rende	42
Impianti Botte Donato	71
Impianti Camigliatello	20
Locali Ricettivi Botte Donato	7
Locali Ricettivi Camigliatello	5
Mangimificio Crotona	31
Salumificio Acri	31
Totale complessivo	270

Nelle tabelle sottostanti si riporta lo stato di anzianità anagrafica e contributiva del comparto ex ESAC.

Anno Nascita	Totale
1946	1
1947	2
1948	2
1949	2
1950	4
1951	6
1952	6
1953	16

Anno Assunz.	Totale
1972	1
1973	1
1974	1
1975	2
1976	11
1977	2
1978	4
1979	12


1954	22	1980	10
1955	24	1981	3
1956	20	1982	38
1957	19	1983	48
1958	21	1984	55
Totale complessivo	145	1985	11
		1986	2
Totale post 1958	125	1988	2
Totale generale	270	1993	14
		2001	15
		2002	3
		2008	2
		2010	33
		Totale complessivo	270

Ponendo a sistema le informazioni relative ad ogni singola unità lavorativa tra quelle con data di nascita antecedente al 1952, quelli compresi tra il 1952 e 1959 si riesce a proiettare la mappa delle quiescenze, utile a dimensionare la riduzione di fabbisogno finanziario per i prossimi esercizi.

In particolare nelle tabelle sottoesposte si riportano le informazioni relative alle retribuzione medie, alle quote esodo risparmiare e, nel complesso, al totale del risparmio annuo (singolo e cumulato) derivante dal piano quiescenza:

Anno nascita	N°	Retribuzione media	Totale retribuzioni	Quota esodo	Ipotesi di risparmio		
					Anno	Importo	Importo cumulato
<1950	11	36.230,61	398.536,68	763.451,74			
1951	6	31.965,59	191.793,54	763.451,74	2013	1.591.258,47	1.591.258,47
1952	6	39.579,42	237.476,51		2014	763.451,74	2.354.710,21
1953	16	38.058,19	608.931,04		2015	608.931,04	2.963.641,24
1954	22	44.388,46	976.546,03		2016	976.546,03	3.940.187,28
1955	24	39.300,91	943.221,76		2017	943.221,76	4.883.409,04
1956	20	36.822,81	736.456,24		2018	736.456,24	5.619.865,28
1957	19	40.346,68	766.587,01		2019	766.587,01	6.386.452,29
1958	21	41.324,95	867.823,89		2020	867.823,89	7.254.276,18
TOTALE	145		5.727.372,70	1.526.903,48		7.254.276,18	

Si riporta anche il grafico relativo all'andamento delle progressioni esposte in tabella.



La componente "pubblica" dell'agenzia (dal punto di vista dei contratti di lavoro) è indistintamente relativa alle attività di divulgazione e sperimentazione. I dipendenti sono ripartiti presso tutte le sedi dell'agenzia nella regione.

Lo status di anzianità di tale componente risulta essere la seguente:

Anno Nascita	Totale	Anno Assunz.	Totale
1947	1	1972	1
1949	2	1973	1
1950	2	1976	11
1951	3	1977	18
1952	7	1979	1
1953	4	1986	1
1954	3	1987	2
1955	4	1992	103
1956	9	1994	20
1957	5	1995	4
1958	4	2000	42
Totale complessivo	44	2001	1
		2002	2
		2004	1
		2005	50
		2007	1
		2011	3
		2012	2
		Totale complessivo	264


Totale post 1958	220
Totale generale	264

Ponendo a sistema le informazioni relative ad ogni singola unità lavorativa tra quelle con data di nascita antecedente al 1952, quelli compresi tra il 1952 e 1959 si riesce a proiettare la mappa delle quiescenze, utile a dimensionare la riduzione di fabbisogno finanziario per i prossimi esercizi.

In particolare nelle tabelle sottoesposte si riportano le informazioni relative alle retribuzione medie, alle quote esodo risparmiate e, nel complesso, al totale del risparmio annuo (singolo e cumulato) derivante dal piano quiescenza:

Anno nascita	N°	Retribuzione media	Totale retribuzioni	Quota esodo	Ipotesi di risparmio		
					Anno	Importo	Importo cumulato
< 1950	5	45.650,39	228.251,94	499.998,05			
1951	3	40.523,09	121.569,28	499.998,05	2013	1.173.842,55	1.173.842,55
1952	7	46.289,04	324.023,28		2014	499.998,05	1.673.840,60
1953	4	39.607,51	158.430,02		2015	158.430,02	1.832.270,62
1954	3	44.185,45	132.556,34		2016	132.556,34	1.964.826,96
1955	4	41.599,50	166.397,98		2017	166.397,98	2.131.224,94
1956	9	41.743,88	375.694,90		2018	375.694,90	2.506.919,84
1957	5	45.046,57	225.232,84		2019	225.232,84	2.732.152,68
1958	4	43.127,98	172.511,92		2020	172.511,92	2.904.664,60
TOTALE	44		1904668,50	999.996,10		2.904.664,60	

Si riporta anche il grafico relativo all'andamento delle progressioni esposte in tabella.



La situazione Complessiva

Le tre analisi sopra riportate rappresentano un monte di 760 unità lavorative sul complessivo di 873. Stante la lieve incidenza degli altri centri di imputazione, se singolarmente considerati, si procederà a rappresentare la situazione aggregata delle proiezioni di quiescenza con i relativi minori costi a carico dell'Ente.

Anno Nascita	Totale
1946	2
1947	6
1948	6
1949	7
1950	10
1951	14
1952	25
1953	28
1954	34
1955	41
1956	45
1957	32
1958	38
Totale complessivo	288

Totale post 1958 585
 Totale generale 873

Anno Assunz.	Totale
1972	2
1973	2
1974	1
1975	2
1976	22
1977	25
1978	5
1979	13
1980	19
1981	3
1982	48
1983	53
1984	56
1985	14
1986	4
1987	2
1988	3
1989	3
1990	1
1991	1
1992	103
1993	14
1994	20
1995	4
1997	1
2000	58
2001	27
2002	7
2003	30
2004	4
2005	54
2007	1
2008	209
2010	57
2011	3
2012	2
Totale complessivo	873

Ponendo a sistema le informazioni relative ad ogni singola unità lavorativa tra quelle con data di nascita antecedente al 1952, quelli compresi tra il 1952 e 1959 si riesce a proiettare la mappa delle quiescenze, utile a dimensionare la riduzione di fabbisogno finanziario per i prossimi esercizi.

In particolare nelle tabelle sottoesposte si riportano le informazioni relative alle retribuzione medie, alle quote esodo risparmiato e, nel complesso, al totale del risparmio annuo (singolo e cumulato) derivante dal piano quiescenza:

Anno nascita	N°	Retribuzione media	Totale retribuzioni	Quota esodo	Ipotesi di risparmio		
					Anno	Importo	Importo cumulato
< 1950	31	34.373,59	1.065.581,30	1.367.504,32			
1951	14	31.291,20	438.076,85	1.367.504,32	2013	3.728.434,31	3.728.434,31

1952	25	34.290,87	857.271,84		2014	1.367.504,32	5.095.938,62
1953	28	35.614,38	997.202,58		2015	997.202,58	6.093.141,21
1954	34	41.315,85	1.404.738,94		2016	1.404.738,94	7.497.880,15
1955	41	35743,06	1465465,30		2017	1.465.465,30	8.963.345,45
1956	45	34424,76	1549114,10		2018	1.549.114,10	10.512.459,54
1957	32	37151,06	1188833,98		2019	1.188.833,98	11.701.293,53
1958	38	37184,90	1413026,24		2020	1.413.026,24	13.114.319,77
TOTALE	288		10379311,14	2735008,63		13.114.319,77	

Come evidenziato nella tabella, l'attuale situazione della forza lavoro presente in agenzia ha in proiezione sull'ultimo anno del triennio (2015) una prospettiva di minori costi per il personale pari a circa 6,1 milioni di Euro, con prospettiva in crescita per l'intero quinquennio successivo.

RISORSE PATRIMONIALI

Attività nel dettaglio:

- prosecuzione inventariazione su banca dati dell'inventario beni immobili-fabbricati ARSSA sulla base dell'archivio cartaceo e del supporto SISTER dell'Agenzia del Territorio con l'individuazione della disponibilità o meno dell'immobile censito;
- banca dati dei trasferimenti definiti con atto notarile;
- attivazione delle procedure finalizzate alla pubblicazione di bandi gara finalizzati alla dismissione del patrimonio non avente finalità istituzionale;
- rapporti vari con gli uffici periferici per monitoraggio, informative varie;
- implementazione dell'attività di contenzioso nei confronti di debitori dell'Agenzia;
- riemersione situazioni amministrative pregresse;
- attività di monitoraggio.

Inoltre si occupa di:

- Assegnazione terreni che sono o rientrano nella disponibilità dell'Agenzia a seguito di rinuncia o estromissioni;
- Assegnazione terreni acquistati con i fondi della L.590/65 e L.153/75;
- Cambi di intestazione per successione;
- Cancellazione di riservato dominio;
- Assegnazioni art. 4, c. 1 L.R.n. 10/2000;
- Eliminazione vincoli sui terreni assegnati;
- Rientro nella disponibilità dei terreni assegnati ed estromissioni;
- Lavori catastali;
- Espropriazioni passive;
-

Attività residua di cui all'art. 9 della L. 386/76:

- Gestione degli impianti irrigui e degli acquedotti rurali.

Di seguito, si riporta estratto del conto consuntivo esercizio 2011 nel quale sono riportate le voci, riferite ai valori catastali, degli immobili dell'ARSSA al 31/12/2011.

SITUAZIONE PATRIMONIALE	
TERRENI	35.281.940,80
FABBRICATI	21.565.434,32
IMPIANTI INDUSTRIALI	20.941.953,15

STIMA COSTO NUOVA AZIENDA

Per il funzionamento della nuova Azienda, si prevede il trasferimento di tutto il personale Funzione Pubblica ARSSA (264 dipendenti – Divulgatori e amministrativi), di parte del personale di Esac impresa (si ipotizza su un totale di 270 dipendenti ESAC di trasferire circa 60

unità). Infine per come previsto dalle funzioni della istituenda azienda che prevede l'attività di sperimentazione, si trasferisce tutto il personale dei CSD pari a 235 operai.
Sulla base dei costi e dell'organigramma al 31.12.2011, nella tabella seguente si rappresenta il costo presunto del personale dell'istituenda Azienda

Funzione pubblica	264 * € 46.000	€ 12.144.000
Esac Impresa	60 * € 42.000	€ 2.520.000
Centri sperimentali dimostrativi	235 * € 28.000	€ 6.580.000
	Totale	€ 21.244.000

Vengono evidenziati i costi presuntivi delle future attività della costituenda Azienda, nonché le spese presuntive di funzionamento. Il tutto prendendo a riferimento le corrispondenti spese sui consuntivi ARSSA 2011.

Attività di ricerca applicata	€ 675.000
Divulgazione	€ 100.000
Servizi Tecnici di supporto	€ 96.000
Spese di funzionamento (utenze, spese legali, assicurazioni ecc)	€ 700.000
Totale	€ 1.571.000

Governance	€ 475.000
------------	-----------

Totale complessivo	€ 23.290.000
---------------------------	---------------------

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura

Art. 1

(Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Art. 2

(Finalità e compiti dell'Azienda)

1. L'azienda favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale.
2. L'azienda esercita le funzioni dell'azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite. In particolare:
 - a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
 - b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;
 - c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di *management*, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
 - d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
 - e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l'Azienda progetta, organizza e coordina;
 - f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;

- g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
 - h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
 - i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;
 - j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
 - k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo.
3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni statali o dell'Unione Europea. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.
 4. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale.
 5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.
 6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. L'Assessore all'Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.
 7. L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.
 8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

Art. 3

(Organi e Vigilanza)

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato tecnico di indirizzo;
 - c) il collegio dei sindaci.
2. Nella fase di avvio, sino all'individuazione dei titolari e per un periodo non superiore a tre mesi, per l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno dei predetti organi, la Giunta regionale nomina tre commissari ad acta individuati preferibilmente tra i dirigenti della Giunta regionale e dei vari enti strumentali della Regione.
3. La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

Art. 4

(Il Direttore generale)

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13

maggio 1996 n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale, preferibilmente nel settore dell'agricoltura. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della l. r. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:
 - a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
 - b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
 - d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
 - e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
 - f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
 - g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.
3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma 2. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova nomina, previa quella eventuale di un commissario straordinario.
4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, e sono scelti prioritariamente tra i dirigenti dell'Azienda con contratto di pubblico impiego. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:
 - a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;
 - b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
 - c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
 - d) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;
 - e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
 - f) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
 - g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti al patrimonio immobiliare affidato;
 - h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
 - i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all'articolo 5;

- j) coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.
7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

Art. 5

(Comitato Tecnico di Indirizzo)

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) coordina l'attuazione delle linee generali di indirizzo strategico dell'Azienda e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall'insediamento.
2. Il comitato è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati, secondo criteri di rotazione, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, esterni alle organizzazioni medesime.
3. La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile.

Art. 6

(Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

Art. 7

(Organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche.
3. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l'Azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, l'Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base territoriale, attraverso la soppressione o l'accorpamento di sedi. In particolare, quanto ai centri di divulgazione agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono immediatamente soppresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell'Azienda, come individuate all'articolo 1, comma 2, e dei centri sperimentali dimostrativi; le relative funzioni sono accorpate al centro di divulgazione agricola più prospiciente per territorio.

Art. 8
(*Bilanci e rendiconti*)

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 9
(*Risorse*)

1. In connessione alle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, e dell'organizzazione territoriale di cui agli articoli 1, comma 2 e 7, comma 5, il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenziali dell'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2007, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi sul territorio regionale dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola.
2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell'Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale l'acquisizione dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa.
3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12.
4. Per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'Azienda regionale gestisce anche, e utilizza prioritariamente, le risorse di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria, in conformità alle regole da questa stabilite. Tale disposizione vale anche per la Fondazione Mediterranea Terina, nell'ambito delle attività di cui all'art. 11.

Art. 10
(*Personale*)

1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:
 - a) transitato dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:
 1. delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'art. 9, comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura;
 2. delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12;
 - b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.
2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.

3. Ciascun dipendente transitato alle dipendenze dell'Azienda per effetto dei commi 1 e 2 rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della soppressione dell'ARSSA, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.
4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'art. 7, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.
5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di *turn over* e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

Art. 11

(Rapporti con la Fondazione Mediterranea Terina)

1. Per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Azienda per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese può avvalersi della Fondazione Mediterranea Terina, istituita dall'articolo 32 della l.r. n.9 /2007, quale ente *in house* della Regione.
2. Alla Fondazione Terina, ai sensi dello Statuto, sono demandati compiti di ricerca nonché certificazione delle produzioni tipiche e di qualità da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia. Alla Fondazione Terina è, altresì, affidata l'organizzazione del Laboratorio Fitopatologico Regionale già approvato con delibera della G.R. n.175 del 3.03.2010. A tal fine la Fondazione si coordina con l'Azienda integrando nella rete tutte le strutture della stessa già accreditate ai sensi di legge. Tutti i compiti individuati nel presente comma sono sottoposti al coordinamento ed alla vigilanza del Dipartimento Agricoltura.
3. Lo Statuto della Fondazione è conseguentemente adeguato dall'organo individuale di gestione, previa approvazione da parte della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. L'Azienda e la Fondazione possono, previa concertazione e redazione di apposito piano delle attività, per specifiche e ben determinate azioni progettuali, assegnare proprio personale per lo svolgimento delle stesse, previa selezione ai sensi di legge, mirata alla verifica delle competenze.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:
 - a) è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).
2. A decorrere dalla data della nomina di cui al comma 1, lettera a), decadono di diritto il commissario liquidatore ed il vice commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 9/2007, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati il commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, ed un vice commissario con funzioni vicarie, al fine di portare a compimento le operazioni di liquidazione di detta Agenzia entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e

- delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13).
3. La gestione liquidatoria dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.
 4. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. n. 22/2010, con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2011 dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.
 5. Le funzioni di cui all'articolo 2 sono esercitate dall'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1 gennaio 2013.
 6. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il commissario liquidatore dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA:
 - a) provvede al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie come individuate agli articoli 9 e 10, non necessarie al completamento della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento della soppressione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, e con la decorrenza di cui al comma 5;
 - b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.
 7. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
 8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA possono gravare sull'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.
 9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.
 10. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
 11. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2.
 12. All'articolo 5 della l.r. n.9/2007, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito della liquidazione, il commissario deve trasferire all'Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna, allorquando costituita e previo concerto con il direttore generale della stessa, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA, con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Azienda subentrante ed al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge istitutiva della stessa.
 13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della l.r. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.
 14. All'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, riguardanti l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA."

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 23.290.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.
2. I risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) a valere sull'importo degli stanziamenti dell'UPB 2.2.04.03 per l'esercizio finanziario 2012, sono destinati, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse, alla copertura delle spese di liquidazione dell'ARSA per gli esercizi 2013 e 2014. Alle medesime finalità sono altresì destinati i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio rimasto nella piena disponibilità dell'ARSSA in liquidazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a " Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.